

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1493

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI TEODORO, ALBONI, ANGELINO ALFANO, CIRO ALFANO, AZZOLINI, BIONDI, BLASI, BORRIELLO, CAMPA, CARLUCCI, CASTELLANI, CATANOSO, CRIMI, CUCCU, DELL'ANNA, DI VIRGILIO, GIUSEPPE DRAGO, FATUZZO, GALLO, GARAGNANI, GIUSEPPE GIANNI, IANNUCCILLI, IORIO, ANNA MARIA LEONE, LIOTTA, LO PRESTI, LOSURDO, LUCCHESI, LUPI, FILIPPO MANCUSO, GIANNI MANCUSO, MANINETTI, MASSIDDA, MEREU, MILANESE, ORICCHIO, PATRIA, PERROTTA, PEZZELLA, RAMPONI, SANTORI, SANTULLI, SANZA, SAVO, SCALIA, SPINA DIANA, STRANO, STUCCHI, TARANTINO, TARDITI, VERRI, ALFREDO VITO, ZAMA

Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica

Presentata il 2 agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Oggi torniamo ad occuparci di un settore della società — la scuola — la cui fondamentale importanza per la crescita civile e culturale dei futuri cittadini italiani non ci consente di trattarne i numerosi problemi con superficialità o incompetenza: in poche parole, non possiamo assolutamente permetterci che il veicolo più completo ed essenziale in nostro possesso per crescere i nostri ragazzi nel rispetto dei valori più alti possa andare alla deriva in una o più delle sue

componenti. Oggi, in una società proiettata verso il progresso ad ogni costo e nel più breve tempo possibile, spesso si perde di vista l'importanza di ciò che siamo stati, della nostra storia, del nostro passato, la cui profonda conoscenza diventa essenziale per capire chi siamo oggi e che cosa ci proponiamo di fare: ebbene, la scuola ci aiuta in questa riflessione, nel recupero di progetti educativi sempre validi nel tempo al di là di qualsiasi progresso. Ma ovviamente la scuola non è solo questo: essa

cresce con la società e per questo è suo dovere adeguarsi a nuovi modelli di apertura mentale e di preparazione tecnologica, sia da parte degli studenti che del personale docente: ad entrambe queste categorie, oggi si chiede un maggiore sforzo nel raggiungimento di risultati che rappresentano le basi del nostro futuro. È chiaro come un settore così diversificato per obiettivi ed esigenze, non possa non avere tutta la nostra attenzione nel momento in cui manifesta delle crisi, sia che queste appartengano ai contenuti sia che si riferiscano alle modalità organizzative della scuola stessa. Con la presentazione della proposta di legge, intendiamo oggi occuparci della precaria situazione in cui da tempo versa la categoria degli insegnanti di religione, tenendo presente che, nel momento in cui si manifesta un disagio in un qualunque settore della scuola, è tutto l'apparato a risentirne e a restarne scosso, proprio a seguito della profonda interconnessione che unisce ogni piccolo aspetto di questo mondo così articolato e, comunque, certamente complesso. Nell'ambito di questa complessità e senza nulla togliere all'utilità ed importanza di ogni tipo di disciplina, l'insegnamento nelle scuole della religione cattolica merita un certa attenzione: naturalmente non è più il caso, come a volte succedeva in passato, di intendere tale insegnamento come uno spostamento di intenzionalità educative della parrocchia nella scuola: è sufficiente infatti conoscere gli attuali docenti di religione, i libri di testo che utilizzano, il loro impegno nei progetti educativi degli istituti e nella formazione di una maturità globale — e non di parte — dell'alunno, per rendersi conto che essi rappresentano ormai una pietra miliare nella creazione di un dialogo formativo finalizzato alla crescita interiore di tutti gli studenti, non solo quelli cattolici, così come si conviene ad una società democratica e civile. Ecco la ragione della presentazione, oggi, della proposta di legge: perché i problemi di una categoria come quella degli insegnanti di religione finiscono inevitabilmente per investire la stabilità stessa del rapporto alunno-scuola,

non potendosi più ignorare il contributo educativo e professionale che tali docenti immettono nell'insegnamento; prova ne sia l'altissima percentuale di studenti che intendono avvalersi dell'ora di religione. Così come non si può ignorare oltre la precarietà della situazione in cui si muovono tali docenti, visto che attualmente non possono disporre di un vero e proprio stato giuridico, cioè di un diritto irrinunciabile in un Paese democratico come il nostro; è necessaria dunque, innanzitutto, la volontà politica di questo Parlamento di conferire dignità professionale e legale alla suddetta categoria, e inoltre di tenere presenti precisi impegni che lo Stato ha assunto nei confronti della Conferenza episcopale italiana: dare uno stato giuridico agli insegnanti di religione, inserire in un ambito istituzionale una categoria che, insieme a tante altre e come tante altre, contribuisce alla formazione dei nostri figli, ma non ne ha — speriamo ancora per poco — il legittimo riconoscimento. Nel corso della XIII legislatura è stata affrontata la questione dello stato giuridico degli insegnanti di religione, anche a seguito del disegno di legge atto Senato n. 662 approvato in un testo unificato il 19 luglio 2000 e trasmesso alla Camera dei deputati per la conclusione dell'*iter* (atto Camera n. 7238). I tempi ristretti di fine legislatura non hanno permesso di approvare la proposta di legge, opportunamente rivista e modificata per dare ai docenti di religione ciò che spetta loro in forza della professionalità acquisita, al fine di deliberare equità di trattamento degli insegnanti di religione con gli altri colleghi professori della scuola italiana. La proposta di legge, che si ripresenta, viene incontro alle legittime richieste dei 24 mila docenti di religione attualmente in servizio ed elimina l'ultima frangia di precariato nella scuola. In particolare stabilisce che vengano immessi in ruolo, in sede di prima attuazione della legge, gli insegnanti di religione che abbiano come requisiti: il possesso dei titoli di qualificazione professionale, come stabiliti dall'Intesa resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, e almeno 360

giorni di servizio prestati mediamente con un orario settimanale non inferiore alla metà dell'orario cattedra, di previa frequenza di un corso abilitante riservato di 110 ore con esame finale.

L'articolo 1 istituisce due distinti ruoli provinciali, rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e di base e per quelli della scuola secondaria; prevede inoltre che agli insegnanti inseriti nei suddetti ruoli si applichino le norme relative allo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dalla contrattazione collettiva per gli insegnanti di ruolo.

L'articolo 2 dispone che, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge di riordino dei cicli dell'istruzione, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica siano stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, rispettivamente nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti per la scuola media e secondaria superiore e nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di formazione dell'organico per quanto riguarda la scuola materna ed elementare.

L'articolo 3 detta norme sul reclutamento, prevedendo che ciascun candidato debba essere in possesso del riconoscimento di idoneità all'insegnamento religioso rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio (comma 3) e che le prove d'esame accertino la preparazione culturale generale dei candidati in quanto quadro di riferimento complessivo, con l'eccezione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica (comma 4). Il comma 5 stabilisce che l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo indeterminato, disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale d'in-

tesa con l'ordinario diocesano competente per territorio. Il comma 6 dispone infine che ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunga la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

L'articolo 4 estende agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1 le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale e territoriale del personale della scuola, subordinatamente al possesso del titolo di qualificazione richiesto, nonché del riconoscimento dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario. Il comma 2 stabilisce che l'insegnante di religione cattolica assunto a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità e che non possa fruire della mobilità professionale del personale della scuola, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva.

L'articolo 5 reca norme transitorie e finali relative ad un corso abilitante di 110 ore con esame finale riservato agli insegnanti di religione cattolica con determinati requisiti, il cui programma sarà volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico e degli ordinamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce il corso. Una volta superata l'abilitazione, gli insegnanti di religione cattolica sono collocati in apposite graduatorie provinciali, compilate sulla base dei titoli culturali e di servizio, e sono immessi in ruolo in relazione all'80 per cento dei posti disponibili ogni anno. Viene assicurata la priorità delle nomine in qualità di incaricato annuale per i docenti inclusi nelle graduatorie provinciali. Infine, essendo l'insegnamento della religione cattolica un sapere culturale e un sapere scolastico (sentenze della Corte costituzionale n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991), viene adeguata la valutazione dell'insegnamento della religione alla natura e alle finalità della scuola.

L'articolo 6, infine, reca la copertura dell'onere finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Stato giuridico).

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme relative allo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico », e dalla contrattazione collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e di base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola secondaria.

ART. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica).

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite:

a) nella scuola media e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi;

b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle

classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

ART. 3.

(Reclutamento).

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, per quanto compatibili con la medesima legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione II, del testo unico.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.

3. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera *a*), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5,

comma 3, della presente legge, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, con esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera *a*), del Protocollo addizionale e del punto 2.5 dell'Intesa di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 2 del presente articolo.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante incarichi annuali stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico regionale, d'intesa con il competente ordinario diocesano.

ART. 4.

(Mobilità).

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.

2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale è stata revocata l'idoneità

ha titolo a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola.

3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante incarichi annuali stipulati ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

ART. 5.

(Norme transitorie e finali).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli insegnanti di religione cattolica che hanno prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno due anni, esplicito anche in ordini e gradi scolastici diversi, e che sono in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a partecipare ad un corso abilitante di 110 ore con esame finale. Gli anni di servizio richiesti dal presente comma sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Per i candidati di cui al citato comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.

3. Il programma di esame del corso abilitante di cui al comma 1 è volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce il corso. Nel punteggio della graduatoria finale è compreso il riconoscimento del servizio prestato in qualità di incaricato di religione cattolica.

4. Gli insegnanti di religione cattolica che hanno superato il corso abilitante di cui al comma 1 sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e sono immessi in ruolo in rela-

zione all'80 per cento dei posti disponibili ogni anno.

5. I docenti di cui al comma 4 del presente articolo hanno la precedenza nell'assegnazione dei posti di cui all'articolo 3, comma 7.

6. L'articolo 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e il comma 4 dell'articolo 309 del testo unico sono abrogati.

7. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione di cui al numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 550 milioni per l'anno 2001 e in lire 50 mila milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

